

SOTTOSPAZIO APS

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

L'Associazione Sottospazio nasce come laboratorio di ricerca urbano itinerante e transdisciplinare fondato sull'osservazione delle dinamiche contemporanee per leggere e ricucire le trame sottese della città e del paesaggio.

La visione di Sottospazio è collaborativa e persegue immaginari dello spazio urbano fondati sui valori della pluralità, dell'inclusività, della democrazia, dell'ecologia, della cura. L'Associazione rintraccia nell'interdipendenza tra luoghi e comunità il fondamento di un'azione "ecologica" di rigenerazione urbana e di innovazione sociale, capace di incidere sinergicamente tanto sulle coscienze delle persone quanto sullo spazio fisico nella sua dimensione pubblica.

Avvalendosi del contributo di ricercatrici e ricercatori, attiviste e attivisti, creative e creativi, artiste e artisti, l'Associazione promuove riflessioni, studi, ricerche, eventi, progetti, installazioni, attività, azioni e pratiche di matrice culturale fondate sull'osservazione, sull'indagine, sull'esplorazione e sul confronto diretto con luoghi e comunità.

L'Associazione adotta approcci tipici della ricerca-azione, *site-specific*, *community-driven*, *culture-led*, finalizzati alla costruzione di immaginari condivisi capaci di alimentare il cambiamento, gettando le basi per contesti generativi di nuovi valori e capaci di aumentare la consapevolezza civica sulle risorse materiali e immateriali dei luoghi e dei paesaggi che abitiamo.

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un'Associazione non riconosciuta avente la seguente *denominazione*: "Sottospazio APS", da ora in avanti denominata "Associazione".
2. In base al D. Lgs. n. 117/2017 saranno inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Castellammare di Stabia, in via Savorito, n. 3, con durata illimitata. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
4. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 2

SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale definite all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - c) formazione universitaria e post-universitaria;
 - d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. Nello specifico, l'Associazione intende:

A) per la cura del territorio e del patrimonio culturale:

- promuovere azioni culturali di rigenerazione urbana quale strumento di inclusione sociale, di promozione e diffusione del patrimonio culturale;
- valorizzare, recuperare e riattivare aree abbandonate o sottoutilizzate urbane, periferiche o rurali, innescando processi innovativi di rigenerazione in ambito culturale e creativo, al fine di generare impatti positivi sulle comunità di riferimento;
- progettare e allestire luoghi fisici sicuri e aperti per la collaborazione, la socialità e l'aggregazione, per lo svolgimento delle pratiche culturali e formative proposte dall'Associazione;
- gestire immobili, terreni, impianti, aree abbandonate o sottoutilizzate, proprie o di terzi, adibiti o da adibire a spazi sociali e culturali, di esposizione, di produzione artistica, di convivenza, ridefinendo il loro ruolo in chiave ibrida e rispondendo a bisogni emergenti di sviluppo e transizione del territorio e delle comunità;

B) per la cura delle comunità e delle reti:

- supportare percorsi di coinvolgimento, collaborazione e co-progettazione, tramite l'attivazione di processi di progettazione dal basso;
- incentivare e rafforzare le reti tra enti, soggetti e organizzazioni locali, attraverso pratiche collaborative, al fine di sperimentare nuovi modi di fruire la cultura e il patrimonio;
- mediare tra associazioni e policy-makers locali, al fine di orientare i processi decisionali secondo i principi di inclusione, ecologia e sostenibilità;
- promuovere la creazione di un network nazionale e internazionale, interdisciplinare, che permetta l'interazione ed integrazione di prassi e strumenti idonei ed efficaci al processo creativo, al lavoro di gruppo e allo sviluppo di metodologie;
- proporre, contribuire e realizzare tutte le attività degli scopi istituzionali, anche tramite collaborazioni con altre realtà, artistiche-culturali, associative, organizzazioni no-profit, enti pubblici e privati, in Italia e all'estero;
- aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale e internazionale se ritenuto utile per la realizzazione degli scopi dell'Associazione;

C) per la ricerca e la sperimentazione:

- incentivare e rafforzare le reti con università nazionali e internazionali, e altri enti di ricerca, al fine di sperimentare nuovi approcci e metodologie;
- applicare approcci e metodologie di ricerca e indagine scientifica già sperimentati in pratiche consolidate (*best-practices*) ad alto impatto sociale;
- sviluppare e proporre approcci e metodologie incrementali e innovative di ricerca-azione da sperimentare tramite pratiche culturali attivate sul territorio;
- elaborare e restituire, in modalità open e incrementale, i dati raccolti durante i processi attivati dall'Associazione;
- valutare ex-ante, in itinere, ex-post l'impatto sociale generato dai processi attivati dall'Associazione;

D) per le pratiche culturali e artistiche:

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, come: incontri, visite guidate, attività culturali, conferenze, dibattiti, proiezioni di lungometraggi e documentari, spettacoli, performance artistiche, concerti, mostre;
- organizzare e gestire attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e di tutte le attività di interesse generale di cui al presente articolo;

E) per le pratiche formative e educative:

- sviluppare progetti educativi e formativi tramite approcci multi-scalari, interdisciplinari e partecipativi, prevedendo il coinvolgimento di esperti/e sui temi d'interesse dell'Associazione: laboratori, corsi, workshops, seminari didattici, focus groups, manifestazioni, dimostrazioni, simulazioni, incentrati su cultura, territorio e comunità;

F) per bandi e concorsi:

- partecipare all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di competizioni, open-calls, manifestazioni e incontri negli ambiti di interesse dell'Associazione;
- partecipare a bandi e concorsi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, eventualmente sostenuti da Fondazioni e altri soggetti istituzionali, negli ambiti di interesse dell'Associazione;

G) per la divulgazione e la comunicazione:

- definire nuove strategie di comunicazione e condivisione, potenziando l'uso delle nuove tecnologie e dei nuovi media, al fine di promuovere e diffondere la cultura artistica, architettonica, urbana e le nuove pratiche collettive di rigenerazione e innovazione urbana, culturale e sociale;
- divulgare materiali e output prodotti, sotto forma di pubblicazioni e produzioni cartacee e/o digitali, realizzazione di piattaforme digitali, e qualunque altra forma venga ritenuta adatta al fine di sintetizzare e promuovere le attività e gli eventi realizzati dall'Associazione;
- attivare campagne di divulgazione e di comunicazione, anche tramite pagine web e social, al fine di promuovere le attività e gli eventi realizzati dall'Associazione;

H) per l'inclusione:

- attivare processi di integrazione, partecipazione attiva, coesione sociale e piena inclusione alla vita culturale, sociale, democratica, con particolare attenzione alle tematiche di genere, disabilità e altre condizioni di fragilità.
3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.

4. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
5. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 3

AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro – nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore - che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'Associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2. Gli associati/e hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ARTICOLO 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
4. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.
5. È considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
6. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo Statuto o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione.

7. Entro i trenta giorni l'escluso può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
8. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
9. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
10. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
11. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
12. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di Controllo (solo se nominato);
 - il Revisore Legale dei Conti (solo se nominato);
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 7

L'ASSEMBLEA

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.
2. Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'art. 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato anche mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
4. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.
5. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

6. L'Assemblea può essere convocata anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.
7. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
8. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
9. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
10. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
11. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
12. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
13. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ARTICOLO 8

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
 - individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 1 e 5 (incluso il Presidente), nominati dall'Assemblea per la durata di 2 anni e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
6. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. Il **Vicepresidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

11. Il **Segretario** può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
12. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
13. Le funzioni di **Tesoriere** possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere a tale scopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. È membro del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ARTICOLO 10

L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di Controllo.
2. L'Organo di Controllo (anche monocratico) è obbligatoriamente nominato, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
3. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore Legale dei Conti iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 11

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 12

PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 13

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 14
RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 15
BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.
3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio va convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

ARTICOLO 16
BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'Associazione deve redigere, depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ARTICOLO 17
LIBRI

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale (tenuto secondo le modalità previste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ARTICOLO 18

VOLONTARI

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
7. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 19

LAVORATORI

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
3. Relativamente ai soci che prestano attività lavorativa per l'Associazione, il loro numero non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ARTICOLO 20

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 21

RINVIO

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto in Assemblea dai cofondatori, in ordine alfabetico,
il 3 aprile 2023

GIORGIA ARILLOTTA Giorgia Arillotta

MARIA ASSUNTA BARRA PARISI Maria Assunta Barra Parisi

CARMELA FABBRICATORE Carmela Fabbricatore

LUIGIA CARROZZA Luigia Carrozza

LUISA CAVALIERE Luisa Cavaliere

EUGENIO MUCCIO Eugenio Muccio

ILARIA PARLATO Ilaria Parlato

SABRINA SACCO Sabrina Sacco

PIERO ZIZZANIA Piero Zizzania

<AOO>AGEDP2NA</AOO><NUMERO_PROTOCOLLO>132254</NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>15/05/2023
</DATA><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 132254 e data 15/05/2023

3	962	15/05/2023	0,00	TEL23L000962000UC
			200,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TEL